



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento comunale aree di sgambatura cani

Approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 29.09.2021

REGOLAMENTO COMUNALE AREE DI SGAMBATURA CANI

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 Convenzioni/Accordi per la gestione dell'area
- Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 8 Apertura dell'area
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Disposizioni finali

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle "aree di sgambatura per cani" presenti nel territorio comunale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambatura per cani:

area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area. Vi è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

b) Proprietario/Conduuttore:

persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

c) Gestore:

soggetto cui è affidata in convenzione la gestione dell'area sgambatura secondo protocollo definito con l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambatura.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

Art. 5 Oneri e obblighi del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in legno o metallo e rete metallica avente una altezza di almeno 120 cm;
- 2) doppio cancelletto pedonale di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile per permettere l'accesso dei mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di eventuali elementi di arredo urbano (es. panchine);
- 5) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 6) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 7) eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- 8) installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambatura cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia (L.R. 59/2009 e presente Regolamento Comunale). L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da cittadini o associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il comune come indicato nell'articolo che segue.

Art. 6 Convenzioni/Accordi per la gestione dell'area

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a sottoscrivere convenzioni/accordi con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la manutenzione dell'area di sgambatura. In tal caso l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione.

Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia.
3. I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
4. I fruitori dell'area rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesione a persone, animali o cose provocate dal proprio animale (ai sensi dell'art. 20 L.R. 59/2009);
5. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'art. 4 Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, sia per le condizioni psicofisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
6. Non è consentito introdurre all'interno delle aree cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
7. I proprietari/conduuttori, per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. I proprietari/conduuttori devono entrare nell'area di sgambatura uno alla volta per un periodo massimo di 20 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini ed anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.
9. Se l'area è già occupata da altri utenti, per un periodo superiore ai 20 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, i proprietari/conduuttori sono tenuti ad uscire dall'area, con il cane in propria custodia, per consentire l'accesso al fruitore successivo.
10. Se nella zona occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare la zona con il cane in propria custodia.
11. All'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea, in ogni caso, di massimo 5 cani.
12. I minori di 16 anni possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori, anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
13. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti dissenzienti e che non si verificano incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
14. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.

15. Il proprietario/conduuttore di un cane femmina, in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambatura. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani. Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area.

16. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

17. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

18. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.

19. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

20. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22 della L.R. 59/2009, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

21. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.

22. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

23. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

24. Laddove le aree sgambatura cani siano state suddivise in settori recintati e separati, gli animali dovranno essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate, a seconda delle specifiche caratteristiche. Ogni zona sarà segnalata con cartelli all'ingresso.

25. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

26. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori. In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

27. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013.

Art. 8 Apertura dell'area

Gli orari di apertura verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. L'orario sarà affisso fuori dall'area. In deroga a quanto previsto il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambatura cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 9 Sanzioni

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, o sia punito da norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle

norme di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 10 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione.